

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 84/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Pietro Abbritti, dal Dott. Roberto Proietti, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti si è riunito il 26 maggio e ha assunto le seguenti decisioni:

**(146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), UGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Vice Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), ANTONIO CARDINALE (tesserato come calciatore dal 2.2.2009 al 30.6.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), FEDERICO RAUL LAURITO (tesserato come calciatore dal 17.2.2009 al 9.4.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), STEFANO CUOGHI (allenatore dal 13.11.2008 al 24.2.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), VITTORIO FIORETTI (da non tesserato ha svolto nella s.s. 2008-2009 attività dirigenziale per la Società SS Calcio Venezia Spa), NICOLA ROSARIO SALERNO (iscritto dal 26.3.1992 nell'elenco speciale dei direttori sportivi) - (nota n. 8936/1202 pf12-13 AM/ma del 29.2.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 14.7.2016 ore 14.30, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARVELLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), LUIGINA CAPPIELLO (dal 28.11.2011 al 10.3.2012 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 9274/196 pf14-15 AM/ma dell'8.3.2016).**

#### **Il deferimento**

Con provvedimento del 24.9.2015 il Procuratore Federale Aggiunto deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il Signor Antonio Carvelli, all'epoca dei fatti amministratore unico della Società A.C. Montichiari Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, C.G.S. in relazione al contenuto dell'atto di denuncia-querela presentato alla Procura della

Repubblica di Mantova in data 28.4.2012 in merito a presunte indebite cessioni dei crediti vantati dalla Società presso la Lega Pro in favore della C.S.D. Asola Srl;

- la Signora Luigina Cappiello, amministratore unico della Società A.C. Montichiari Spa fino al 10.3.2012, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, C.G.S. per aver ideato e posto in essere la retrodatazione delle proprie dimissioni dalla carica indicata ad una data antecedente la sottoscrizione di un riconoscimento del debito della Società verso la C.D.S. Asola Srl.

Nei termini prescritti nessuno dei deferiti presentava memorie.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 12 maggio 2016 il Tribunale richiedeva alla Procura Federale la trasmissione anche in forma cartacea degli atti allegati al deferimento, rinviando il procedimento alla odierna riunione, nella quale il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione di mesi 14 (quattordici) di inibizione per Carvelli e mesi 18 (diciotto) di inibizione per Cappiello.

### **La motivazione**

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Risulta pacificamente in atti che in data 28.4.2012 il deferito Carvelli, unitamente al Signor Francesco Antonio Carmine de Pasquale, giudicato separatamente, sottoscriveva un atto di denuncia-querela diretto alla Procura della Repubblica di Mantova.

In detto atto, in particolare, si sosteneva che il precedente amministratore, Luigina Cappiello, avesse fraudolentemente simulato l'esistenza di un debito della Società A.C. Montichiari Spa verso la C.D.S. Asola Srl per forniture sportive, debito complessivamente ammontante ad oltre 260.000 Euro. A copertura di detto debito, la Cappiello avrebbe poi ceduto alla C.D.S. Asola crediti per pari importo vantati dalla A.C. Montichiari Spa verso la Lega Pro.

Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Mantova nell'ambito del procedimento penale iscritto nei confronti della Cappiello e del legale rappresentante della C.D.S. Asola Srl smentiscono frontalmente la ricostruzione dei fatti operata dai querelanti, risultando al contrario confermata l'esistenza e l'entità del credito vantato dalla C.S.D. Asola nei confronti dell'A.C. Montichiari e la validità della cessione dei crediti presso la Lega Pro operata dalla Cappiello. Ed anzi, nell'informativa acquisita agli atti, gli operanti ipotizzano la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia in capo ad entrambi i querelanti in danno della Cappiello e dell'altro denunciato.

A prescindere dalle valutazioni dell'AG competente che hanno condotto all'archiviazione del procedimento, la falsa accusa contenuta nell'atto di denuncia-querela rileva sotto il profilo disciplinare concretando una aperta violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che sempre devono ispirare l'agire dei tesserati.

E che quanto contenuto nell'atto sottoscritto e successivamente depositato alla Procura della Repubblica di Mantova circa il credito della C.D.S. Asola Srl non fosse conforme al vero non poteva certamente essere ignorato dal Carvelli che, per quanto risulta in atti, sottoscrisse addirittura, sempre insieme al de Pasquale, una "convenzione transattiva" in

data 7.5.2012 per trovare con la controparte un componimento proprio della vertenza in questione.

Quanto alla posizione della Signora Cappiello, va considerato che la contestazione elevata nel deferimento attiene unicamente alla confessata retrodatazione delle proprie dimissioni ad un periodo antecedente al reale.

Detta circostanza risulta riscontrata dagli accertamenti di PG svolti nell'ambito del procedimento penale che hanno confermato una ritardata trascrizione della modifica societaria con modalità del tutto anomale.

La retrodatazione delle dimissioni, condotta di per sé neutra, assume rilievo disciplinare attesa la precisa finalità alla stessa sottesa, vale a dire la necessità di sconfessare un riconoscimento di debito (che altrimenti avrebbe consentito alla Società creditrice, la CDS Asola, di ottenere un provvedimento monitorio) e lamentare comunque l'invalidità della cessione dei crediti sottoscritta il 23.4.2012 proprio dalla deferita. Non vi è dubbio che anche in questo caso siano stati violati i principi richiamati all'art. 1 bis, comma 1, CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale ritiene congruo determinare la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare a Luigina Cappiello e ad Antonio Carvelli la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione.

### **(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GEORGIOS KYRIAZIS (all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 9696/52 pf15-16 AM/ma del 17.3.2016).**

Con nota n. 9696/52pf15-16/AM/ma del 17 marzo 2016 il Procuratore Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

il Sig. Georgios Kyriazis, all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Triestina Calcio Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, (attualmente art. 1 bis, comma 1 del CGS), in relazione all'art. 8, comma 2 e comma 11, del CGS e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF per aver pattuito in data 3 giugno 2008 con il presidente della Società, Sig. Stefano Mario Fantinel, la corresponsione di una "speciale gratificazione" pari a Euro 15.000,00, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, come dettagliatamente descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 e F10r.

Il deferimento veniva proposto in esito al procedimento n. 662pf/11-12 aperto dalla Procura Federale in data 13 febbraio 2012 avente a oggetto: "Fallimento della Società US Triestina Calcio ed eventuali violazioni disciplinari in relazione agli artt. 16 e 21 delle N.O.I.F.", la cui conclusione indagine era stata notificata il 26 febbraio 2015 ai soggetti interessati.

La notifica non era invece andata a buon fine nei confronti di Georgios Kyriazis cui seguiva lo stralcio della posizione del medesimo con conseguente apertura, in data 27 agosto 2015, di un autonomo procedimento avente appunto come oggetto “Stralcio dal procedimento 662 pf 11-12 della posizione del Sig. Georgios Kyriazis e apertura di autonomo procedimento con l'inserimento nello stesso di copia integrale degli atti del proc. n. 662 pf 11 12. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 27.08.2015 al n. 52pf15-16.”.

Il deferimento era seguito, come sopra accennato, alla comunicazione di Conclusione Indagini del 26 febbraio 2015 ad Enzo Ferrari ed altri 20 tesserati, i cui procedimenti venivano definiti ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS, previ accordi di applicazione di una sanzione su richiesta dei soggetti sottoposti a indagini, divenuti efficaci in mancanza di rilievi da parte del Presidente Federale, con conseguente improponibilità della relativa azione disciplinare.

Acquisito il nuovo recapito del Sig. Georgios Kyriazis (che risultava ricoprire il ruolo di “assistant manager” presso la Società statunitense del Rochester Rhinos che opera a Rochester, nello stato federale USA di New York), allo stesso veniva rinnovata la notifica della Conclusione indagini con plico spedito in data 19 gennaio 2016, pervenuto l'8 febbraio 2016.

Il deferimento de quo trovava fondamento negli atti inerenti alle indagini espletate nel procedimento disciplinare n. 662 pf 11-12 riguardante il “Fallimento della Società US Triestina Calcio ed eventuali violazioni disciplinari in relazione agli artt. 16 e 21 delle N.O.I.F.”, aperto il 13 febbraio 2012 dopo che la Procura Federale aveva avuto notizia della sentenza dichiarativa di fallimento della US Triestina Calcio Spa (n. 1/2012 del 25/1/2012);

La Procura Federale riferiva di avere appreso da un articolo di stampa la notizia che presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste era stato avviato un procedimento penale a carico degli amministratori della Società US Triestina Calcio Spa per cui, su sua richiesta, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Trieste aveva trasmesso, il 20 febbraio 2013, copia dell'avviso di conclusione delle indagini, informando che “dopo tale avviso non vige più alcun segreto ex art. 329 c.p.p.”, e che “Per quanto riguarda la copia dei documenti indicati nell'ACI come fonti di prova, segnalo che il fascicolo si compone di n. 14 faldoni (oltre diecimila pagine) che sono a vostra disposizione per la visione e l'eventuale duplicazione”;

A seguito dell'autorizzazione della Procura della Repubblica di Trieste, i collaboratori della Procura Federale hanno proceduto all'acquisizione dei documenti dell'indagine penale presso la Procura della Repubblica di Trieste in data 15 marzo 2013, 10 aprile 2013, 17 aprile 2013 e 24 aprile 2013 predisponendone, per ciascuna specifica acquisizione, dettagliato verbale in atti; tali documenti rappresentano elementi particolarmente significativi di prova ai fini della individuazione delle violazioni disciplinari e delle relative responsabilità.

Da un preliminare esame della documentazione acquisita presso la Procura della Repubblica di Trieste emergevano inoltre nuove e diverse fattispecie di ipotesi di violazioni

disciplinari a carico di tesserati, che richiedevano ulteriori approfondimenti di indagine mentre le altre posizioni evidenziate dall'attività istruttoria espletata nel corso del procedimento pf 662 11 12 si potevano ritenere definite.

Il deferimento nei confronti del Kyriazis, in particolare trovava riscontro nelle risultanze dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento n. 662 pf 11 12, nel corso del quale erano stati espletati vari atti di indagine, i cui risultati sono contenuti, in particolare, nelle relazioni Sozzo-Vario e Cristalli Giancarlo disposte dalla Procura federale; e nella copiosa documentazione elencata dettagliatamente nell'atto di deferimento.

In alcuni casi le somme irregolarmente pattuite nelle lettere precedentemente indicate come premi aggiuntivi alla remunerazione indicata nel contratto depositato in Lega sono state effettivamente corrisposte in aggiunta agli emolumenti convenuti nei contratti;

In altri casi (la grande maggioranza), le somme irregolarmente pattuite nelle lettere precedentemente indicate come premi aggiuntivi alla remunerazione indicata nel contratto depositato in Lega sono state poi contabilizzate come quota parte degli emolumenti convenuti.

Ne derivava che nei casi della prima tipologia il legale rappresentante della Società e il calciatore tesserato hanno violato l'articolo 94 delle NOIF sia nella pattuizione che nella corresponsione di somme non previste nei contratti; nell'altra tipologia il legale rappresentante della Società e il calciatore tesserato violavano l'articolo 94 delle NOIF lettera a), pattuendo somme non previste nei contratti, anche se esse, corrisposte in occasione della stipula della pattuizione irregolare, venivano poi portate in detrazione dagli emolumenti convenuti.

Le irregolarità nelle pattuizioni tra la Società e i calciatori sottoscritte nel giugno 2008 venivano confermate anche dalle dichiarazioni fatte alla Guardia di Finanza dal calciatore David Dei che riferiva che: "a settembre il presidente comunicò alla squadra che l'operazione in precedenza prospettata era di dubbia fattibilità e che gli emolumenti corrisposti a giugno sarebbero stati considerati come semplice anticipo di stipendio e non come eventuale premio di produzione".

### **Il dibattito**

All'odierna riunione, veniva sentito il Procuratore Federale che chiedeva l'accertamento della sussistenza della violazione contestata e l'irrogazione delle sanzioni di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 3.000.00 (Euro tremila/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

### **Motivi della decisione**

La copiosa documentazione prodotta dalla Procura a sostegno del deferimento non lascia alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, è indubitabile, integrano le violazioni disciplinari contestate.

Tale convincimento si desume da molteplici circostanze: a) dalle lettere sequestrate dalla Guardia di Finanza, intestate a calciatori della US Triestina Calcio Spa, datate 3 giugno 2008, e sottoscritte dal Sig. Stefano Mario Fantinel, Presidente della stessa Società, e dai rispettivi calciatori, del seguente identico tenore: "Siamo lieti di comunicarle che, in considerazione del particolare impegno profuso del campionato di calcio di serie B della

stagione 2007/08 nell'espletamento della Sua attività di calciatore professionista e della sua partecipazione ai positivi risultati ottenuti dalla squadra, Le viene attribuita una speciale gratificazione di euro XXX, ovviamente una tantum e senza vincolo di obbligatorietà." Da cui traspariva la pattuizione di compensi con modalità irregolari estranee ai contratti economici sottoscritti dalla Società US Triestina Calcio Spa con i calciatori e depositati presso la Lega.

Situazione che si è verificata anche nel caso del calciatore Kyriazis Georgios, in cui Stefano Mario Fantinel, presidente della Società, risulta abbia predisposto una lettera datata 3 giugno 2008, poi sottoscritta dal calciatore, nella quale si obbligava ad erogare a quest'ultimo la speciale gratifica extra contrattuale di Euro 15.000,00.

Impegno che poi veniva puntualmente onorato, come dimostra l'assegno di Euro 15.000,00 della Banca Cividale sequestrato dalla Guardia di finanza intestato a Kyriazis e da questi sottoscritto.

Le esposte circostanze trovano ulteriore conferma in quanto dichiarato dalla Sig.ra Alessandra Dimini, all'epoca dei fatti impiegata amministrativo-contabile della Società U.S. Triestina Calcio Spa, nell'audizione innanzi alla Procura Federale, tenuta il 14 maggio 2013, nonché nel contenuto delle relazioni disposte dalla Procura Federale ed effettuate dai periti Sozzo-Vario e dal Dott. Cristalli Giancarlo.

In definitiva, si ritiene che in base agli elementi di fatto accertati, sussiste l'addebito disciplinare contestato: né può essere negato che la pattuizione de qua integri un illecito amministrativo. Il comportamento accertato era diretto ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica.

Sanzione adeguata è quella del minimo edittale previsto dall'art. 8, comma 11 del CGS oltre all'ammenda nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le sanzioni dell'inibizione di mesi 1 (uno) e dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) nei confronti del Sig. Georgios Kyriazis.

**(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BOVE (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dall'8 aprile 2008 al 23 agosto 2009), ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dal 23 agosto 2009 al 17 novembre 2010), FILIPPO CATALANO (Procuratore Speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento della Società FC Catanzaro Spa), FRANCESCO CORAPI, IVANO CIANO, ALESSANDRO BRUNO, CIRO DE FRANCO, GIUSEPPE BENINCASA, ANTONIO MONTELLA, MANOLO MOSCIARO, ROBERTO MANCINELLI, ALESSANDRO VONO, DAVIDE LODI, ROBERTO DI MAIO, STEFANO DI CUONZO, GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO (Calciatori tesserati all'epoca dei fatti per la Società FC Catanzaro Spa), CATALDO CERAVOLO (all'epoca dei fatti Agente di calciatori), ROBERTO AMODIO (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl), ALFONSO FAIELLA (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl), Società SS JUVE STABIA Srl - (nota n. 10443/827pf10-11 - 158pf11-12 - 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016).**

## **Il patteggiamento**

Alla riunione odierna, la Procura Federale, il Sig. Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Amodio, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (mille/00); pena base per la Società SS Juve Stabia Srl, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (mille/00);*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.*

*L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*

*Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:*

*- ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per il Sig. Roberto Amodio;*

- ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società SS Juve Stabia Srl.

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 14.7.2016 ore 14.30, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**(176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico dal 24.8.2009 al 17.11.2010 della Società FC Catanzaro Spa), GIUSEPPE SOLURI (nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 sino al 23.8.2009 Presidente onorario della Società FC Catanzaro Spa), KEMALANDU MALÙ CLAUDIO MPASINKATU (Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa), MABUNDU IZIA NGADRIDA (Calciatore professionista tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa - (nota n. 9755/50 pf13-14 AM/ma del 18.3.2016).**

### **Il patteggiamento**

Alla riunione odierna, la Procura Federale e il Sig. Giuseppe Soluri hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Soluri ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Soluri, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) ed € 1.000,00 (mille/00);*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.*

*L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore*



*generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*

*Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) nei confronti del Sig. Giuseppe Soluri.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

*Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 14.7.2016 ore 14.30, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.*

**(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SDANGA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Manfredonia Calcio), Società ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 4547/874pf14-15/DP/fda del 9.11.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista la comunicazione datata 6 maggio 2016, con la quale l'Ufficio Amministrazione e Controllo della FIGC rappresenta che è decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del C.U. n. 61/TFN – SD senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria di € 500,00 (Euro cinquecento/00), concordata tra la Società ASD Manfredonia Calcio e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società ASD Manfredonia Calcio, fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 14.7.2016 ore 15.30.

**(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2763/830 pf14-15/AA/mg del 23.09.2015).**

**(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2899/940 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015).**

**(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2898/937 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

vista la comunicazione datata 6 maggio 2016, con la quale l'Ufficio Amministrazione e Controllo della FIGC rappresenta che è decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del C.U. n. 49/TFN – SD senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria di € 400,00 (Euro quattrocento/00), concordata tra la Società GS Deserto e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato, riuniti i tre procedimenti in epigrafe;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società GS Deserto, fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 14.7.2016 ore 15.30.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Avv. Sergio Artico

”

**Pubblicato in Roma il 27 maggio 2016.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio